

Richiedente: Terna Rete Italia S.p.a. – C.F. e P.I. 11799181000

Decreto di autorizzazione N.239/EL-300/194/2013 del 19 settembre 2013

Sistema di Accumulo Non Convenzionale “Flumeri SANC” ed opere accessorie di connessione alla RTN, ricadente nel Comune di Flumeri, in provincia di Avellino

La società Terna Rete Italia S.p.a., con sede legale in Roma, viale Egidio Galbani 70 – C.F. e P.I. 11799181000, in qualità di procuratore di Terna S.p.A. giusta procura per notaio Troili in Roma, Rep. n. 18464 del 14/03/2012,

RENDE NOTO

Che è stata autorizzata la costruzione e l'esercizio delle opere di cui sopra con il seguente Decreto n. 239/EL-300/194/2013 del 19 settembre 2013

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA

di concerto con

II MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto legge 239/2003 in base al quale la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, previa intesa con la regione o le regioni interessate, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica;

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili di modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

VISTI i piani di sviluppo predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTO il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante disposizioni di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;

VISTA la Deliberazione 21 febbraio 2013 n. 66/2013/R/EEL dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, recante approvazione di progetti pilota relativi a sistemi di accumulo da realizzarsi sulla rete di trasmissione nazionale, rientranti nel Piano di sviluppo 2011 approvato dal Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 luglio 2003 emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato DPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell'Ambiente;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo n. 152/2006;

VISTO il decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, come modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il decreto 10 agosto 2012, n. 161, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, intitolato "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo";

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTA l'istanza n. TE/P20120010353 del 23 novembre 2012, integrata con nota n. TE/P20120011120 del 20 dicembre 2012, corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la Terna S.p.A., Viale Egidio Galbani, 70 – 00156 Roma (C.F. e P.I. 05779661007) ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del Sistema di Accumulo Non Convenzionale (S.A.N.C.) denominato "FLUMERI SANC" ed opere di connessione alla RTN nel comune di Flumeri, in provincia di Avellino;

CONSIDERATO che il suddetto intervento si inserisce lungo la dorsale 150 kV "Benevento II – Montecorvino" ed è finalizzato a ottimizzare l'utilizzo della rete esistente, evitando sovraccarichi nelle ore di massima produzione delle fonti rinnovabili non programmabili (FRNP) e consentendo di ridurre la mancata produzione eolica (MPE) attraverso l'accumulo di energia non evacuabile, che viene rilasciata successivamente in rete nei momenti in cui questo non comporta una congestione della stessa;

CONSIDERATO che il suddetto intervento ha, inoltre, lo scopo di compensare l'aumento, causato dalle FRNP, del fabbisogno di riserva evitando di movimentare risorse per approvvigionare la riserva terziaria;
CONSIDERATO che il suddetto S.A.N.C. è, altresì, finalizzato a compensare la riduzione della capacità di regolazione in frequenza del sistema (in particolare in situazioni di sotto-frequenza);

CONSIDERATO che tale opera è compresa fra quelle previste nel Documento integrativo al "Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale" vigente;

CONSIDERATO che il progetto in questione, in particolare, è costituito da:

Sito S.A.N.C.: (area di impianto di circa 8.700 mq)

- 10 moduli batterie da circa 1,2 MW;
- 10 moduli PCS, collocati all'interno di cabinati/shelter;
- 2 cabinati/shelter per quadri MT;
- 2 cabinati/shelter per quadri BT;
- 2 cabinati/shelter per gruppi elettrogeni;
- 2 cabinati/shelter per il sistema di controllo e servizi.

Opere di connessione alla RTN alla S.E. a 150 kV di "Flumeri SANC" di proprietà della Terna S.p.A. (area impianto circa 3500 mq):

- n.2 stalli di trasformazione AT/MT a 150 kV;
- n.1 sistema a singola sbarra 150 kV;
- n.1 cavidotto MT di collegamento tra l'impianto "Flumeri SANC" e l'opera di connessione alla RTN;
- n.2 raccordi aerei dall'elettrodotto esistente a 150 kV "Flumeri-Vallesaccarda" ai due stalli linea sopracitati, della lunghezza complessiva di circa 320 metri, attraverso la realizzazione di tre nuovi sostegni;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che le esigenze della pubblica utilità dell'intervento sono state comparate con gli interessi privati coinvolti in modo da arrecare il minor sacrificio possibile alle proprietà interessate;

CONSIDERATO che la Società Terna S.p.A. ha chiesto che le suddette opere siano dichiarate inamovibili;

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi non rientra nelle categorie di opere da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTA la dichiarazione allegata alla citata istanza con la quale la Terna S.p.A. ha attestato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto interministeriale 18 settembre 2006, che il valore delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro) e la quietanza del versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge 239/2004, trasmessa con nota n. TE/P20120009730 del 15 ottobre 2012;

VISTA la nota prot. n. 0025099 del 21 dicembre 2012, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi;

VISTA la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012 con la quale Terna Rete Italia S.p.A., società controllata da Terna S.p.A., ha inviato la procura generale, conferitale da Terna S.p.A., affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento a far data dal 1 aprile 2012;

CONSIDERATO che la Società Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

VISTA la nota prot. n. 0001603 del 23 gennaio 2013 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato la Conferenza di Servizi, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell'articolo 52-quater del DPR 327/2001;

VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 5 febbraio 2013 (Allegato 1), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota prot. n. 0003005 dell'11 febbraio 2013 a tutti i soggetti interessati;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta riunione, il Comune di Flumeri ha chiesto la delocalizzazione dell'impianto, anche al fine di aumentarne la distanza dai recettori sensibili;

VISTA la nota prot. n. 1267 del 5 febbraio 2013, con la quale il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Avellino, nel rilasciare il Nulla Osta di Fattibilità, ha prescritto, tra l'altro, di prevedere una seconda uscita pedonale e carrabile in posizione contrapposta all'ingresso carrabile;

VISTA la nota prot. n. TRISPA/P20130003877 del 19 aprile 2013, con la quale la società Terna Rete Italia S.p.A. ha trasmesso la documentazione progettuale revisionata in ottemperanza alle prescrizioni del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Avellino ed alle richieste del Comune di Flumeri;

CONSIDERATO che, ai sensi della legge 241/90 s.m. e dell'articolo 52-ter comma 1 del DPR 327/2001 s.m., è stata effettuata la comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento agli interessati mediante raccomandate con avviso di ricevimento;

CONSIDERATO che la comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento agli interessati è stata anche effettuata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Flumeri, dal 24/07/2013 al 13/08/2013, ed è stata depositata, presso la segreteria comunale, la relativa documentazione;

CONSIDERATO che è stata, inoltre, effettuata la comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento agli interessati mediante pubblicazione sul quotidiano Corriere della Sera in data 21 giugno 2013;

ATTESO che, a seguito delle pubblicazioni effettuate, non sono pervenute osservazioni da parte di proprietari di aree interessate dall'opera in autorizzazione;

VISTA la nota prot. n. 0013568 del 3 luglio 2013, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato la seconda riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell'articolo 52-quater del DPR 327/2001;

VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 18 luglio 2013 (Allegato 2), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota prot. n. 0014928 del 22 luglio 2013 a tutti i soggetti interessati;

VISTA la nota prot. n.19677 del 10 luglio 2013, con la quale la Soprintendenza per i beni Architettonici e per il Paesaggio di Salerno e Avellino ha chiesto all'Amministrazione comunale di Flumeri di esprimersi in merito alla presenza di aree assoggettate a tutela ai sensi del decreto legislativo 42/2004 e s.m.i. nelle zone in cui è ubicato il progetto;

VISTA la nota prot. n.3136 del 24 luglio 2013, con la quale il Comune di Flumeri ha attestato che l'opera non ricade in aree assoggettate a tutela ai sensi del decreto legislativo 42/2004 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi ed i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni;

CONSIDERATO che i suddetti pareri, assensi e nulla osta, elencati nell'Allegato 3 e parimenti allegati, formano parte integrante del presente decreto;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alle suddette Conferenze di servizi è intesa, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge 241/1990, quale parere favorevole o nulla osta;

VISTA la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche;

VISTA la nota prot. n. 0005268 del 4 giugno 2013, con la quale la Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti competente, nell'ambito del presente procedimento unico, all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi, ha trasmesso l'esito dell'accertamento di conformità urbanistica del Comune di Flumeri;

VISTA la Delibera n. 333 dell'8 agosto 2013, con la quale la Giunta Regionale della Campania ha rilasciato la prescritta intesa;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

VISTO l'Atto di accettazione" n. TRISPA/P20130008528 dell'11 settembre 2013 con il quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., si impegna ad ottemperare alle suddette prescrizioni nonché alle determinazioni di cui al resoconto verbale della citata Conferenza di Servizi;

RITENUTO, pertanto, di adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato dPR 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

DECRETA

Art. 1

1. E' approvato il progetto definitivo per la costruzione ed esercizio, da parte della Società Terna S.p.A., del Sistema di Accumulo Non Convenzionale (S.A.N.C.) denominato "FLUMERI SANC" ed opere di connessione alla RTN in comune di Flumeri, in provincia di Avellino, con le prescrizioni di cui in premessa.

2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo la Planimetria catastale n. DGBAT007_BEX10011 - Rev. 01 del 4 aprile 2013, allegata alla nota n. TRISPA/P201300003877 del 19 aprile 2013.

Art. 2

1. La Società Terna S.p.A, con sede in Roma, in Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le suddette opere nei comuni interessati, in conformità al progetto approvato.

2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.

3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica ed ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del dPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le opere autorizzate sono inamovibili.

5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.

6. La presente autorizzazione è trasmessa ai Comuni interessati affinché, nelle more della realizzazione delle opere, siano confermate le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate dal futuro impianto, sulla base degli elaborati grafici progettuali, ai sensi dell'articolo 1, comma 26 della legge 239/2004 e dell'articolo 52-quater, comma 2 del dPR 327/2001, nonché per il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto nonché delle determinazioni di cui ai resoconti verbali della Conferenza di Servizi allegati.

Art. 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.

2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-quaterdecies dell'art. 1-sexies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.

3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura della società Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - D.G. per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche e D.G. per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali, nonché alla Regione e al Comune interessato, mentre alle

società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.

4. Per quanto riguarda il riutilizzo delle terre e rocce da scavo si applica quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento di cui al D.M. n.161 del 10 agosto 2012.

In caso di non ottemperanza, da parte della società Terna S.p.A., alle prescrizioni del suddetto articolo 5, il presente decreto non costituisce autorizzazione all'utilizzo del materiale di scavo.

5. Le opere dovranno essere realizzate entro il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.

A conclusione dei lavori o, comunque, con la suddetta comunicazione di entrata in esercizio delle opere, Terna S.p.a. dovrà trasmettere ai Ministeri autorizzanti, alla Regione ed al Comune interessato, un elaborato grafico su base catastale con il tracciato dei raccordi e l'ingombro del SANC, che dovrà essere fornito anche in formato elettronico formato dwg o shape file georeferenziati con sistema Wgs84 o secondo il sistema geodetico di riferimento ETRF2000 – ETRS89 di cui al d.P.C.M. 10.11.2011.

6. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.

7. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.

8. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Art. 5

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del DPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, è conferita delega a Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal DPR 327/2001 e dal d.lgs. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22 bis e 49 del citato DPR 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Art. 6

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese di Terna S.p.A.

Roma, 19 settembre 2013

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ENERGIA NUCLEARE,
LE ENERGIE RINNOVABILI
E L'EFFICIENZA ENERGETICA
(Dott.ssa Rosaria Romano)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA
DEL TERRITORIO
E DELLE RISORSE IDRICHE
(Avv. Maurizio Pernice)